

PARTE CONVENUTA

con la chiamata in causa di

██████████ S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. ██████████ del Foro di Brescia,

██████████ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. ██████████ del Foro di Milano,

TERZE CHIAMATE

Causa avente ad oggetto domanda di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale, trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui a verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato le attrici ██████████
██████████ premesso di risiedere nel territorio del Comune di Capo di Ponte, nelle immediate adiacenze di un tratto della realizzanda variante alla SS 42 "del Tonale e della Mendola", esponevano: che in data 04/11/2010, a causa e nel corso dello svolgimento, da parte della società appaltatrice Sellero s.c.a.r.l., di lavori per il completamento dei lotti IV, V e VI della succitata variante alla SS 42 "del Tonale e della Mendola", si verificava uno smottamento di terreno con formazione di ampia voragine in area circostante a quella in cui le attrici abitavano; che, inoltre, durante il corso dei suddetti lavori, le attrici venivano esposte ad intollerabili immissioni di polveri, rumori e vibrazioni derivanti dall'uso delle cariche esplosive, martelli pneumatici e utensili e mezzi vari, anche durante le ore notturne; che tali immissioni provocavano alle attrici patologie invalidanti con postumi biologici permanenti; che sussisteva la responsabilità della società appaltatrice ██████████ S.c.a.r.l., per aver posto in essere attività pericolose, quali l'impiego di escavatori e cariche esplosive, e per aver superato il valore limite assoluto di emissione notturno, come risultava da indagine fonometrica ARPA; che era ravvisabile altresì la responsabilità solidale del Comune di Capo di Ponte, per non aver impedito, né limitato il compimento dell'attività illecita posta in essere nel proprio territorio dalla società appaltatrice,



nonostante le ripetute segnalazioni svolte non solo dalle attrici ma anche dall'ASL di Valle Camonica-Sebino, omettendo di esercitare i dovuti controlli anche con riferimento al rispetto della vigente normativa; che, infine, sussisteva pure la responsabilità di Anas S.p.A., quale soggetto proprietario della strada e committente dei lavori. Per tali ragioni, le attrici convenivano in giudizio la società [REDACTED] S.c.a.r.l., il Comune di Capo di Ponte e la società Anas S.p.A., per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti a causa e per effetto dei fatti illeciti descritti, quantificati nella misura di complessivi € 57.589,34 in favore dell'attrice [REDACTED] [REDACTED] complessivi € 13.304,41 in favore dell'attrice [REDACTED] [REDACTED] e complessivi € 31.702,92 in favore dell'attrice [REDACTED] [REDACTED] o nella diversa misura ritenuta di giustizia.

Si costituiva la convenuta [REDACTED] S.c.a.r.l., eccependo in via pregiudiziale la nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti di cui al n. 4 dell'art. 163 c.p.c. attinente all'individuazione del titolo della domanda e contestando, nel merito, tutto quanto *ex adverso* dedotto. A tal fine, rappresentava: che i lavori commissionati da Anas S.p.A. erano consistiti nella realizzazione di tratti di galleria nei Comuni della Valle interessati dal passaggio della SS 42 "del Tonale e della Mendola"; che le concrete modalità esecutive delle operazioni, indicate sin dalla fase progettuale dalla committente, erano state precedute da studi geologici e specialistici che avevano tenuto conto anche della presenza dell'abitazione delle attrici e della necessità di ridurre al minimo possibile rumori e vibrazioni; che la Sellero aveva realizzato le opere adoperando tutte le cautele necessarie ed operando nel rispetto della normativa vigente, delle ordinanze sindacali e delle prescrizioni di capitolato e progetto; che, in particolare, l'episodio di smottamento del terreno del 04/11/2010 si verificava in prossimità dell'abitazione attorea, quando il fronte dello scavo si trovava a 35 metri dalla stessa, a causa di una concomitanza di fattori assolutamente imprevedibili, nonostante l'appaltatrice avesse adottato ogni cautela; che, successivamente, l'impresa provvedeva con tempestività alla messa in sicurezza dell'area, riempiendo e consolidando l'affossamento con terreno e materiali idonei; che seguiva una fase interlocutoria con il Comune di Capo di Ponte, che svolgeva ulteriori verifiche della situazione e



stabiliva un protocollo di comunicazione preventiva all'ente comunale delle situazioni di cantiere, onde evitare disturbo e pericolo per la popolazione; che per la messa in sicurezza dell'area si rendeva necessario allestire un cantiere, con lavori che si protraevano fino al 25/02/2011; che, per la vicinanza del cantiere all'abitazione delle attrici, l'appaltatrice proponeva alle stesse di trasferirsi temporaneamente, con onere esclusivo a carico della [REDACTED] che, tuttavia, la proposta veniva declinata; che nei mesi successivi alla messa in sicurezza, dal 25/02/2011 sino al 07/05/2011 il fronte si avvicinava alle abitazioni di soli 10 metri, con attività di perforazione svolta con modalità ad impatto zero (cd. "super widget"), ossia senza l'utilizzo né di esplosivo né di martelli pneumatici; che solo verso la fine del mese di luglio 2011, venne autorizzato l'utilizzo di esplosivo per la profilatura del contorno dello scavo; che successivamente, quando la distanza dalle abitazioni era tale da non arrecare più pericolo e/o disturbo, venivano revocate le precedenti limitazioni all'utilizzo di esplosivi negli scavi; che nessuna contestazione veniva mai sollevata nel corso dei lavori, tanto che l'unica sanzione irrogata per superamento dei limiti di tollerabilità dei rumori notturni, cui parte attrice faceva riferimento, era in realtà inconferente, in quanto relativa ad un rilevamento effettuato su segnalazione di soggetti diversi dalle attrici, in località diversa da Capo di Ponte e per rumori derivanti dalla ventola posizionata nella galleria per l'espulsione delle polveri. Contestava, infine, sia l'esistenza dei danni lamentati dalle attrici sia la loro quantificazione e chiamava in causa la propria compagnia assicuratrice, [REDACTED] S.p.A., dalla quale chiedeva di essere tenuta indenne da qualsivoglia somma fosse eventualmente tenuta a pagare in favore delle attrici.

Si costituiva altresì il Comune di Capo di Ponte, eccependo in via pregiudiziale il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione comunale, per essere invece legittimato lo Stato, avendo parte attrice dedotto il cattivo o omesso esercizio di poteri spettanti al Sindaco nella sua qualità di Ufficiale del Governo. Nel merito, contestava la ricostruzione avversaria, rilevando: che nessun comportamento omissivo, doloso o colposo, era ravvisabile nella condotta tenuta dall'Amministrazione del Comune di Capo di Ponte durante tutto il corso dei lavori volti alla realizzazione della variante alla



SS 42 "del Tonale e della Mendola"; che, in particolare, lo stato di avanzamento dei lavori e le concrete modalità operative venivano illustrati con cadenza periodica ai cittadini, in occasione delle assemblee comunali; che, inoltre, la PA aveva offerto ai cittadini delle zone limitrofe a quella degli interventi in corso la possibilità di alloggiare temporaneamente presso idonee strutture alberghiere messa a disposizione dal Comune a spese dello stesso; che, tuttavia, le attrici non avevano accettato l'offerta, assumendo nei confronti dell'Amministrazione un atteggiamento di chiusura; che anche in seguito all'evento dannoso occorso in data 04/11/2010, il Comune si attivava per verificare che gli enti competenti e la società appaltatrice adottassero le cautele necessarie per garantire la sicurezza del cantiere e dei cittadini; che, come dedotto dalla [REDACTED] nella propria comparsa di costituzione e risposta, con l'ordinanza n. 8/2011, l'Amministrazione ordinava all'appaltatrice di astenersi dall'utilizzo di esplosivi e del martello pneumatico, revocando parzialmente il provvedimento, con le successive ordinanze nn. 24-25/2011, solo quando i lavori avevano superato la zona direttamente interessata dalle abitazioni; che, in esito al sopralluogo eseguito dall'ARPA, si appurava che il limite di emissione nel periodo notturno risultava superato solo nella notte tra il 19 e il 20 settembre; che, sulla scorta del suddetto accertato superamento del valore limite assoluto, l'Amministrazione adottava i dovuti provvedimenti, irrogando la sanzione pecuniaria amministrativa prevista dalla legge. Insisteva, pertanto, per il rigetto delle domande attoree, chiamando in causa la propria compagnia, [REDACTED] di [REDACTED] al fine di essere manlevata da ogni e qualsiasi somma che fosse tenuta a pagare in favore delle attrici.

Si costituiva anche la convenuta Anas s.p.a., contestando la sussistenza della propria responsabilità, per essere stata la custodia del cantiere da cui sarebbero derivati i danni lamentati dalle attrici affidata esclusivamente alla società appaltatrice, senza che la committente avesse alcun potere effettivo di gestione. Domandava, quindi, il rigetto delle domande attoree, siccome illegittime ed infondate e, in subordine, chiedeva che venisse accertato il grado di responsabilità di ciascuno dei convenuti nella determinazione dell'evento *de quo*.



Il Giudice, preso atto della chiamata in causa delle compagnie [REDACTED] s.p.a. e [REDACTED] di [REDACTED] differiva la data della prima udienza per consentire la loro costituzione nei termini di legge.

Si costituiva così la terza chiamata [REDACTED] s.p.a., associandosi alla preliminare eccezione di nullità della citazione, già dedotta dalla convenuta [REDACTED] s.c.a.r.l. e richiamando le difese già formulate dalla società propria assicurata in sede di comparsa di costituzione e risposta. Quanto ai rapporti contrattuali in essere con la [REDACTED] s.c.a.r.l., eccepiva l'inoperatività della garanzia prestata dalla polizza, in relazione a quanto previsto dall'art. 3, n. 6 e/o dall'art. 12, lett. L. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree e, in subordine, l'accertamento della misura della concorsuale responsabilità della [REDACTED] s.c.a.r.l.

Da ultimo, si costituiva in giudizio la terza chiamata [REDACTED] richiamando tutte le difese formulate dal Comune di Capo di Ponte, con particolare riferimento alla carenza di legittimazione passiva dello stesso. Nel merito, ribadiva che nessun comportamento omissivo, doloso o colposo era stato posto in essere dall'Amministrazione comunale, domandando, pertanto, il rigetto delle domande attoree e, in subordine, accertata la quota di danno eventualmente imputabile al Comune convenuto, la propria condanna a mantenere indenne il comune proprio assicurato unicamente nell'ambito dei limiti di operatività della polizza.

Il Giudice, concessi i termini di legge per il deposito di memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., istruiva la causa mediante l'acquisizione agli atti del processo di copia dei verbali di rilevazione redatti dall'ARPA e con l'assunzione dei testimoni sui capitoli di prova ammessi. Successivamente, disponeva CTU medico-legale sulla persona di tutte le attrici, nominando CTU il dott. Fabio Scarpari.

Terminata la fase istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE



1. Sulla illiceità delle immissioni

La domanda attorea è fondata e va accolta nei termini che seguono.

Preliminarmente all'esame dei profili di responsabilità di ciascuna delle parti nei cui confronti è stata proposta la domanda di risarcimento del danno, va dichiarata la natura illecita delle immissioni lamentate dalle attrici.

Trattasi, nello specifico, delle propagazioni di rumore e delle vibrazioni che, nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2010 e quello di settembre 2011, sono state prodotte dai lavori di escavazione posti in essere dalla convenuta ██████████ s.c.a.r.l. per la realizzazione della variante alla SS 42 "del Tonale e della Mendola", sita nel territorio del Comune di Capo di Ponte e di proprietà della società Anas s.p.a.

All'esito dell'istruttoria svolta, deve ritenersi raggiunta in giudizio la prova del superamento, da parte delle suddette immissioni, della soglia della normale tollerabilità.

Va premesso che, in ordine alla definizione di immissioni eccedenti il limite della normale tollerabilità, deve osservarsi che, se da un lato certamente oltrepassano tale soglia le propagazioni sonore qualificabili come inquinamento acustico ai sensi della L. n. 447/1995, dall'altro possono parimenti ritenersi eccedenti tale limite le immissioni che, pur non superando indici predeterminati da fonti legislative o regolamentari, oltrepassino la soglia stabilita dall'art. 844 c.c. alla luce del giudizio sulla loro tollerabilità. Tanto è stato recentemente affermato dalla Suprema Corte, la quale ha stabilito che *"in materia di immissioni, il superamento dei limiti di rumore stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano le attività produttive è, senz'altro, illecito, in quanto, se le emissioni acustiche superano la soglia di accettabilità prevista dalla normativa speciale a tutela di interessi della collettività, così pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione esse, ove si risolvano in immissioni nell'ambito della proprietà del vicino, - ancor più esposto degli altri, in ragione della contiguità dei fondi, ai loro effetti dannosi - devono, per ciò solo, considerarsi intollerabili, ex art. 844 c.c. e, pertanto, illecite anche sotto il profilo civilistico"* (Cass. sez. 6 - 2, ord. n. 1069 del 18/01/2017).

Il giudizio sulla tollerabilità delle immissioni, per consolidato orientamento della giurisprudenza, va,



quindi, operato secondo il prudente apprezzamento del giudice, il quale deve tenere conto delle particolarità della situazione concreta e, anzitutto, della vicinanza dei luoghi e dei possibili effetti dannosi per la salute delle immissioni (ex multis, Cass. sez. 2, sent. n. 939 del 17/01/2011). Peraltro, in tal caso, i mezzi di prova esperibili per accertare il livello di normale tollerabilità non debbono essere necessariamente di natura tecnica, non venendo in rilievo l'osservanza dei limiti prescritti dalle leggi speciali (in particolare la legge n. 477 del 1995 sul cosiddetto inquinamento acustico e dal D.P.C.M. n. 280 del 1997). Pertanto, è ammissibile la prova testimoniale quando questa, avendo ad oggetto fatti caduti sotto la diretta percezione sensoriale dei deponenti, non può ritenersi espressione di giudizi valutativi (come tali vietati ai testi), e ciò tanto più nell'ipotesi in cui - trattandosi di emissioni rumorose discontinue e spontanee - le stesse difficilmente sarebbero riproducibili e verificabili su un piano sperimentale. (In questo senso cfr. Cass. sez. 2, sent. n. 2166 del 31/01/2006).

Tanto premesso in tema di inquadramento generale della fattispecie, nel caso in esame, pur in assenza di accertamenti di natura tecnica ed obiettiva, il superamento della soglia di tollerabilità si evince dall'analisi delle modalità concrete con cui si sono svolti i lavori oggetto di causa, tenuto conto degli strumenti impiegati per le opere di scavo (escavatori, martelli demolitori e, in un secondo momento, esplosivi) e della frequenza del loro utilizzo, nonché della durata prolungata dei lavori e della vicinanza del cantiere all'abitazione delle attrici.

Vanno, a tal fine, esaminate le dichiarazioni raccolte nel corso dell'istruttoria orale, ove i testimoni escussi, rendendo dichiarazioni da reputarsi attendibili in quanto disinteressate, dettagliate e complessivamente concordi tra di loro, hanno fornito una puntuale descrizione delle diverse tecniche di escavazione adottate, di volta in volta, dall'impresa esecutrice dei lavori.

Più precisamente, risulta che lo scavo della galleria aveva inizio in data 12 gennaio 2010 ad una distanza di 360 metri dall'abitazione attorea e proseguiva ininterrottamente fino al 4 novembre 2010, quando il fronte si trovava a circa 35 metri dall'abitazione delle attrici, in corrispondenza del tratto contraddistinto dal colore rosso nella mappa di cui al doc. 3 fascicolo [REDACTED] s.c.a.r.l.



I testi escussi hanno dichiarato che *“fino al 4 novembre 2010 lo scavo avvenne senza l'uso di esplosivi in quanto non era necessario poiché **il terreno era costituito da materiale morenico che veniva scavato meccanicamente con un mezzo escavatore e solo nel caso in cui si incontrasse un grosso masso con martello demolitore che lo frantumasse**”* (teste ██████████ ██████████ dipendente della ██████████ s.c.a.r.l. all'epoca dei fatti) e che *“fino a quel momento la tecnica di scavo era quella definita “tradizionale” con uso di escavatori meccanici. Talvolta con l'uso di martello demolitore nei punti in cui si trovavano dei “trovanti” ovvero massi ciclopici. Mediamente fino a quel momento il terreno era di tipo morenico, sciolto. Le vibrazioni in quel tratto erano limitate solo al momento dell'uso del martello demolitore; nego che in quel tratto e in quel periodo furono utilizzati esplosivi”* (teste ██████████ ██████████ dipendente Anas s.p.a. dal 1998).

Sul punto, il teste ██████████ ██████████ dipendente della ██████████ ██████████ s.p.a. (affidataria dei lavori), premesso di aver seguito il cantiere oggetto di causa dall'inizio alla fine, ha precisato che *“la tecnica di scavo variava a seconda del materiale che si trovava di volta in volta. Il tratto colorato in marrone indica che il materiale era per lo più costituito da terreno morenico di tipo sciolto e pertanto si usava la tecnica tradizionale previo consolidamento sia del contorto che del fronte con iniezioni di cemento e contorno armato fronte di vetroresina. Le iniezioni in cemento vennero fatte all'interno di fori previamente effettuati da un posizionatore che perfora il terreno. Tale perforazione produce comunque rumore anche se inferiore rispetto alla perforazione della roccia (...) Nel corso di tale tecnica può capitare di incontrare un masso grosso che, se di dimensioni superiori a quelle che possono consentire l'asporto con l'escavatore, deve essere demolito con il martello demolitore che provoca rumore e vibrazioni”*.

Da ultimo, anche il teste ██████████ ██████████ ingegnere dipendente presso la ██████████ s.p.a., ha dichiarato: *“nella tratta rossa talvolta abbiamo incontrato massi ciclopici che abbiamo demolito con il martello demolitore. **Ciò sarà accaduto almeno 10 volte. Mediamente per demolire uno di questi massi è sufficiente una o due ore, per renderlo in porzioni trasportabili fuori**”*.



Tutti i testi escussi, quindi, hanno confermato che nel corso della prima fase dei lavori, durata circa dieci mesi, l'utilizzo del martello demolitore avveniva in media una volta al mese (circa dieci volte) per non più di un paio d'ore, quindi in via del tutto eccezionale, per far fronte alla presenza di massi di grandi dimensioni che precludevano la prosecuzione degli scavi e che non avrebbero potuto essere asportati diversamente.

Ciò nonostante, l'istruttoria orale ha consentito di acquisire ulteriori elementi che devono necessariamente essere considerati al fine di compiere una corretta valutazione in ordine al superamento della soglia di tollerabilità da parte delle immissioni rumorose lamentate dalle attrici.

In primis, rileva la stretta vicinanza del tratto stradale interessato dai lavori oggetto di causa rispetto all'abitazione attorea, poiché, come la stessa [REDACTED] ha rappresentato, le opere di scavo avevano inizio ad una distanza di poco più di trecento metri e proseguivano poi avvicinandosi, giorno dopo giorno, alla abitazione stessa, fino a raggiungere una distanza di circa 30 metri.

In secondo luogo, va tenuto conto del dato temporale, essendo emerso che i lavori di scavo, nel periodo corrispondente alla prima fase del cantiere, durata circa dieci mesi, si svolgevano anche durante la fascia oraria notturna, senza alcuna interruzione. In tal senso, ha deposto il teste [REDACTED] dichiarando che *“prima del crollo i lavori si svolgevano 24 ore su 24 anche di notte”*.

Da ultimo, non può non considerarsi come la stessa entità dell'opera posta in essere e la natura dell'attività edilizia da compiersi siano, *in re ipsa*, indicative di un elevato livello di rumorosità del cantiere. Invero, al di là dell'utilizzo più o meno frequente del martello demolitore, il solo passaggio continuo di mezzi escavatori e la ininterrotta operatività degli stessi, nonché le inevitabili esalazioni di polveri e vibrazioni costituiscono, per massima di comune esperienza, un disturbo alle abitudini di vita quotidiana che può divenire intollerabile se protratto nel tempo.

Proseguendo nella descrizione dell'evoluzione del cantiere oggetto di causa, è circostanza pacifica, oltre che provata, quella per cui in data 4 novembre 2010 l'attività di scavo veniva interrotta poiché si



verificava un episodio di smottamento del terreno, per effetto del quale si rendeva necessario sospendere lo scavo della galleria per mettere in sicurezza l'area franata.

Sul punto, la teste [REDACTED] ha precisato che *“nei giorni precedenti il crollo si sentivano molti rumori di scavo e vibrazioni provenienti dalla galleria. Di solito tali lavori terminavano a tarda sera. La sera precedente il crollo alle ore 24-1 (ndr. i lavori) erano ancora in corso e io li sentivo molto forti e strani erano rumori diversi da quelli precedenti, più forti, più intensi. La mattina dopo alle 11 dopo essere tornata dall'asilo sono rientrata a casa e ho visto l'enorme buco che si era creato a causa del crollo a pochi metri da casa mia”*.

La seconda fase della vicenda oggetto di causa, dunque, corrisponde al periodo compreso tra il 4 novembre 2010 e la prima metà di febbraio (indicativamente, atteso che nel verbale riepilogativo dell'incontro tenutosi in data 22 febbraio 2011 presso il municipio del Comune di Capo di Ponte, prodotto da parte attrice sub doc. 19, si dà atto dell'avvenuta ultimazione dei lavori di consolidamento). Risulta agli atti che nel corso di tale periodo, ad una distanza di circa 30 metri dall'abitazione delle attrici, veniva realizzata l'attività di stabilizzazione del sito mediante interventi di consolidamento del materiale sciolto depositatosi nella galleria in seguito al movimento franoso, nelle ore notturne, e di ripristino delle condizioni di sicurezza del terreno interessato dal cedimento, nelle ore diurne dalle 7,00 alle 19,00.

Quanto alle precise modalità con cui tali interventi furono realizzati, il teste [REDACTED] presente pure ai lavori di consolidamento, ha dichiarato che gli stessi *“vennero eseguiti anzitutto riempiendo il foro da sopra e da sotto; poi è stato allestito un cantiere esterno con una macchina che faceva iniezioni di cemento da sopra e che venne usata per almeno un paio di mesi. Per fare le iniezioni si perforava anche. Tutto ciò avvenne a circa 30-35 metri dall'abitazione degli attori”*.

Il teste [REDACTED] ha, inoltre, aggiunto, descrivendo più dettagliatamente la tipologia di interventi eseguiti nel cantiere di superficie allestito dopo il crollo, che lo stesso *“prevedeva l'uso di sonde perforatrici le quali assomigliavano a degli escavatori ma, invece che escavare, perforavano il*



terreno e iniettavano cemento. Si tratta di mezzi meccanici con motore a scoppio che lavoravano solo di giorno”.

Anche con riferimento al periodo di durata del cantiere a cielo aperto, deve presumersi, tenuto conto della vicinanza all'abitazione attorea, della natura dell'attività svolta, consistita nella perforazione delle pareti e nella iniezione del cemento, nonché della continuità dei lavori, anche durante la fascia notturna, che le immissioni rumorose e le esalazioni di polveri fossero tali da provocare un disagio intollerabile per i residenti nelle zone limitrofe e, in particolare, per le odierne attrici.

Il tutto come comprovato dalle diverse segnalazioni svolte dalle attrici, sia telefonicamente (come provato dalle dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria) sia a mezzo raccomandata (si vedano i docc. 15, 16 e 17, di cui si dirà più avanti).

Risulta, poi, che, terminato il consolidamento dell'area franata, i lavori di scavo riprendevano a pieno ritmo sin dai primi giorni del mese di marzo 2011 (come risulta dal contenuto della missiva inoltrata dalle attrici in data 14 marzo 2011, sub doc. 16, ove si dà atto della *“comunicazione dello scorso 11 marzo 2011 (Prot. 0001113), che comunicava la ripresa dei lavori di scavo della galleria”*).

I testimoni escussi hanno tutti confermato che, in questo caso, lo scavo veniva effettuato con l'utilizzo della tecnica tradizionale solo per un piccolo tratto e, poi, in corrispondenza della tratta contraddistinta dal colore viola nella mappa sub doc. 3, con quella più conservativa del *“super widget”*.

Più precisamente, il teste [REDACTED] ha descritto la tecnica del *super widget* nei termini che seguono: *“tale tecnica consiste comunque nella perforazione della roccia con circa 100-150 fori di diametro di 10-15 cm, eseguiti con una macchina che ha due o tre bracci usati contemporaneamente. Tale fase di micro-perforazione dura circa 3-4 ore in un giorno. Poi c'è la fase di inserimento del cuneo, costituito da un becco ad anatra, nel foro per aprirlo e spaccare la roccia. Questa fase dura 6-7 ore in un giorno ma non produce rumori e vibrazioni. Vi sono vibrazioni e rumori nella fase della perforazione ma sono minime non percepibili a mio avviso dall'esterno”*.



Sul punto, le caratteristiche del metodo di micro-perforazione adottato, idonee a rendere sia le vibrazioni che i rumori derivanti dall'attività di scavo impercettibili, impongono di ritenere che, almeno durante il periodo in cui venne impiegata la tecnica del "super widget", la soglia di tollerabilità non sia stata oltrepassata.

Tanto è confermato anche dalla mancanza di prova in ordine a qualsivoglia contestazione inoltrata dalle attrici durante la fase in esame.

Da ultimo, tutti i testimoni escussi hanno dichiarato che, una volta superato il canale [REDACTED] i lavori proseguivano anche con l'utilizzo di esplosivi, dal momento che il Comune aveva revocato, dapprima solo parzialmente, con ordinanza n. 24/2011 del 25/07/2011 (doc. 25 fascicolo parte attrice), e poi definitivamente, con ordinanza n. 36/2011 del 28/11/2011 (doc. 26 fascicolo parte attrice), il divieto precedentemente disposto.

In tal senso ha deposto il teste [REDACTED] il quale ha dichiarato che *"solo dopo aver superato il canale Edison furono utilizzati gli esplosivi in quanto fu revocato il divieto. In particolare, abbiamo iniziato ad utilizzare gli esplosivi a partire dal tratto di colore verde di cui alla planimetrica doc. 3"*.

Più precisamente, come affermato dal teste [REDACTED] *"la tratta verde riguardava uno scavo con esplosivo ma a sezione parzializzata con sfondo (ndr. "lo sfondo è l'entità di parete abbattuta con l'esplosivo") da un metro e mezzo. In questa fase l'esplosivo veniva usato proprio per scavare e non solo per finire le pareti della galleria", mentre "la tratta azzurra riguardava uno scavo con esplosivo a sezioni parzializzate con sfondo maggiore, da tre metri, con uso di più esplosivi contemporaneamente"*.

Deve, dunque, ritenersi, che, almeno in concomitanza con i mesi estivi, (nei quali è ragionevole mantenere le finestre aperte e comunque usufruire degli spazi esterni - portici, balconi -all'abitazione) l'utilizzo delle cariche esplosive, impiegate per lo scavo della galleria lungo il tratto verde, posto comunque in prossimità dell'abitazione delle attrici, abbia costituito fonte di disturbo intollerabile.



In definitiva, ritiene il Tribunale che, secondo una valutazione complessiva delle modalità concretamente utilizzate e dell'andamento dei lavori, deve ritenersi che per quasi tutto il periodo di vigenza del cantiere i mezzi e gli operai addetti alla realizzazione della variante alla SS 42 "del Tonale e della Mendola" abbiano prodotto immissioni di rumori e vibrazioni superiori alla normale tollerabilità.

Invero, la vicinanza del cantiere all'abitazione delle attrici, la continuità del passaggio di mezzi di trasporto, l'utilizzo di strumenti destinati allo scavo della terra e alla demolizione della roccia per la realizzazione della galleria (macchine operatrici, martello pneumatico e, infine, cariche esplosive), in modo continuativo hanno determinato la produzione di rumore percepibile dall'abitazione delle attrici che, per intensità, durata e frequenza, va ritenuto intollerabile.

2. Sulla responsabilità della convenuta [REDACTED] s.c.a.r.l.

Accertata la natura illecita delle immissioni lamentate dalle attrici, va affermata anzitutto la responsabilità ex art. 2050 c.c. della convenuta [REDACTED] s.c.a.r.l., nella sua qualità di impresa appaltatrice che ha dato esecuzione ai lavori oggetto di causa.

Come è noto, la norma richiamata stabilisce che *"Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno"*.

Si rende, dunque, necessario svolgere alcune brevi considerazioni sul significato da attribuire alla nozione di "attività pericolosa" e, più precisamente, sulla posizione raggiunta sul punto dalla giurisprudenza prevalente.

È affermazione giurisprudenziale consolidata che per attività pericolose, ai sensi della sopracitata disposizione, debbano intendersi non solo quelle che sono qualificate come tali dalle leggi di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino la rilevante e concreta possibilità del verificarsi del danno per la spiccata potenzialità offensiva che le contraddistingue. (Cass. Civ. n. 1629/1978; Cass. Civ. n.



8184/2002). La valutazione di pericolosità va effettuata *ex ante* sulla base degli elementi di fatto acquisiti al processo, nonché delle nozioni che rientrano nella comune esperienza (Cass. Civ. n. 7571/1990) ed è rimessa, in via esclusiva, al giudice del merito.

Con specifico riferimento all'attività di natura edilizia, la giurisprudenza ha chiarito che la stessa può essere considerata attività pericolosa, atteso che, talvolta, la natura dei mezzi adoperati - attrezzature (impalcature, ponteggi) e macchinari (escavatrici, autocarri, ecc.) impone a chi la esercita un obbligo di prudenza particolare per evitare, appunto, danni a persone o a cose. In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che *"può essere considerata "pericolosa", ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., solo quando comporti l'esecuzione di rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o di spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree (...)"* (Cass. Civ. n. 8688/2009).

Tanto premesso, sussistono tutti gli elementi costitutivi della fattispecie richiamata.

Nel caso concreto oggetto di causa, i lavori di scavo posti in essere dalla convenuta [REDACTED] lungo un tratto di circa 1450 metri, sono indiscutibilmente qualificabili come "pericolosi" ai sensi dell'art. 2050 c.c., a prescindere dalle tecniche in concreto adottate, stante la natura e l'entità delle demolizioni, l'importanza e l'invasività degli scavi e il contesto urbano in zona confinante con due adiacenti e preesistenti fabbricati adibiti a civile abitazione.

Parimenti sussiste il nesso causale tra l'attività di cantiere produttiva di immissioni e il danno lamentato dalle attrici (sia in termini di danno alla persona che di disagio esistenziale), come confermato anche dal nominato CTU nel proprio elaborato peritale, il quale ha sostanzialmente confermato, pur non condividendone l'entità come dedotta dalle attrici, la sussistenza delle lesioni conseguenti all'episodio per cui è causa (a pagina 14 della relazione, in risposta al primo quesito sottoposto al consulente dal Giudice, si legge: *"si ritiene che sussistano le lesioni conseguenti all'episodio per cui è causa, ma non con le caratteristiche lamentate dalle attrici in atto di citazione"*).

Ciò posto, la disciplina della prova liberatoria dettata in tema di responsabilità da esercizio di attività pericolose comporta che il soggetto va esente da qualsivoglia responsabilità se prova di aver fatto tutto



il possibile e di aver posto in essere ogni accorgimento atto ad evitare il danno alla stregua delle comuni norme di diligenza e di prudenza.

Tale prova non è stata fornita dalla convenuta.

Le misure in concreto adottate dall'appaltatrice, consistite nell'aver agito previo espletamento di studi geologici e specialistici e nell'aver ricercato le soluzioni tecniche più idonee e sicure per la realizzazione delle gallerie (riassunte nella relazione prodotta sub docc. 1 e 2), vanno ritenute insufficienti ed inidonee ad impedire il danno.

Non risulta dedotta né, tantomeno, provata, l'adozione da parte della ditta appaltatrice di soluzioni alternative, quali avrebbero potuto essere il ricorso a barriere acustiche ovvero la programmazione delle attività maggiormente rumorose in determinate fasce orarie della giornata, da comunicarsi con congruo anticipo ai cittadini mediante l'elaborazione e la messa a disposizione di un calendario dei lavori.

Del resto, la consapevolezza della necessità di adottare specifiche cautele risulta provata dal contenuto dei verbali riepilogativi delle assemblee comunali, ove, in risposta alle preoccupazioni manifestate dai cittadini, veniva prospettata la possibilità di *“valutare eventuali soluzioni operative differenti”*, di fatto, tuttavia, mai adottate.

Del tutto inidonea a prevenire o ristorare il danno, deve, poi, essere considerata l'offerta rivolta alle attrici di una sistemazione temporanea alberghiera per tutto il corso della durata dei lavori. Invero, non può reputarsi esigibile da parte di un privato cittadino (con riguardo a [REDACTED] anche di una certa età), accettare il trasferimento, per un periodo non preventivamente determinato, presso una struttura (albergo) che, per sua natura, è priva delle caratteristiche necessarie a garantire il mantenimento di abitudini di vita consolidate e consone alla propria condizione.

In tale ottica, una congrua offerta avrebbe dovuto avere ad oggetto un'immobile ad uso abitativo alternativo alla casa di abitazione, che garantisse, per il periodo, non modesto (oltre un anno), di durata dei lavori il mantenimento di condizioni di vita e di attività quotidiane il più possibile analoghe a quelle condotte in casa propria.



Nessun concorso nel fatto colposo o nell'aggravamento del danno, ex art. 1227 c.c., può quindi essere affermato in capo alle attrici.

La posizione della convenuta risulta altresì aggravata dal comportamento mantenuto in costanza dei lavori, avendo la stessa proseguito l'attività, senza interruzione, nella consapevolezza che gli accorgimenti originariamente presi non erano per nulla idonei a proteggere le persone dalla rumorosità dell'attività svolta.

Invero, risultano documentalmente provate le molteplici segnalazioni indirizzate dalle odierne attrici alle diverse autorità coinvolte (tra le altre, alla ██████████ s.c.a.r.l. e al sindaco del Comune di Capo di Ponte, nella persona del Geom. ██████████ ██████████ rispettivamente in data 15/01/2011, 14/03/2011 e 08/07/2011 (prodotte dalle attrici sub docc. 15, 16 e 17), tramite le quali le famiglie esposte ai disagi provocati dal cantiere aperto nel mese di novembre lamentavano l'intollerabilità dei rumori e delle vibrazioni e domandavano una maggior collaborazione in termini di preventiva informazione e di variazione degli orari. Più precisamente, in occasione delle segnalazioni in questione, le attrici si rivolgevano alle suddette autorità domandando l'adozione delle cautele sopra richiamate a titolo meramente esemplificativo (maggior informazione, aggiornamenti da parte delle ditte esecutrici dei lavori, monitoraggio del livello dei rumori quotidiani, del materiale e delle polveri utilizzate e delle vibrazioni).

Gli stessi testimoni escussi, inoltre, hanno confermato di aver ricevuto, anche precedentemente rispetto all'episodio del crollo, lamentele da parte dei cittadini e, in particolare, da parte della ██████████ e delle figlie. A titolo esemplificativo, il teste ██████████ ha dichiarato: *“confermo che tra le segnalazioni telefoniche che ho ricevuto prima del crollo (04/11/2010) vi erano anche quelle provenienti dalle odierne attrici”*; il teste ██████████ ha riferito: *“sono a conoscenza che sono arrivate segnalazioni dei cittadini al Comune, successivamente al crollo, aventi ad oggetto lamentele per vibrazioni o rumori”*; la teste ██████████ ha così deposto: *“ho presenziato più volte alle telefonate fatte sia dalla ██████████ che dai suoi familiari alla società ██████████ In tali telefonate lamentavano rumori e vibrazioni che*



provenivano dalla galleria (...) le segnalazioni continuarono anche dopo il crollo da parte della Anna e dei suoi familiari, sia al Sindaco sia all'impresa".

Da ultimo, va ritenuto esistente, per le ragioni che si diranno in seguito, il danno lamentato dalle attrici. Invero, tutti gli elementi probatori raccolti consentono di ritenere provata pure l'esistenza in capo alle attrici del danno non patrimoniale, consistente nel pregiudizio, oltre che della salute in senso stretto, anche del normale svolgimento della vita familiare e alla piena esplicazione delle proprie abitudini di vita, quali estrinsecazione del più generale diritto alla salute sancito all'art. 32 Cost.

La convenuta [REDACTED] s.c.a.r.l. deve, dunque, essere condannata al risarcimento del danno sofferto dalle attrici, così come verranno di seguito quantificati.

3. Sulla responsabilità della convenuta Anas s.p.a.

Va altresì dichiarata la responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo alla convenuta Anas s.p.a., quale ente pubblico proprietario della strada e committente dei lavori oggetto di causa.

Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, sussiste l'obbligo di vigilanza del committente sulla esecuzione delle opere affidate all'appaltatore, al fine di evitare che le modalità concrete di esecuzione delle opere appaltate non cagionino danni a soggetti terzi (Cass. Civ. n. 28672015). Ciò in quanto, se è pur vero che, in base alla struttura del contratto di appalto, l'appaltatore esplica l'attività in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, la regola generale non va esente da eccezioni, qualora siano ravvisabili a carico del committente specifiche violazioni del principio del *neminem laedere* riconducibili all'art. 2043 c.c.

È orientamento ormai consolidato, inoltre, quello per cui *"in tema di risarcimento del danno, con riferimento all'appalto di opere pubbliche, gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della P.A. nella esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i valori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l'ente committente"* (ex multis, Cass. Civ. n. 1263/2012; Cass. Civ. n. 25408/2016).



Applicando i principi espressi dalla Corte di Cassazione al caso in esame, appare evidente come la natura (pubblica) dell'opera commissionata e il prevedibile impatto della stessa sulla collettività, avrebbero dovuto imporre in capo alla convenuta Anas s.p.a. lo svolgimento di una costante attività di supervisione.

In particolare, l'ANAS avrebbe dovuto esigere dall'impresa affidataria la redazione di un piano di tutela della salute degli abitanti limitrofi, che prevedesse l'adozione di strumenti preventivi quali barriere fono assorbenti, programmazione e preventiva comunicazione dell'uso di attrezzi produttivi di rumore, fino anche a proporre soluzioni abitative alternative provvisorie idonee, per tutta la durata dei lavori.

Nulla di tutto ciò risulta essere stato compiuto (e per il vero, neppure dedotto) da ANAS.

Deve, pertanto, affermarsi la responsabilità concorrente della committente Anas s.p.a. nella causazione dei danni di natura non patrimoniale sofferti dalle attrici.

4. Sulle eccezioni della terza chiamata [REDACTED] Ass.ni s.p.a.

La convenuta [REDACTED] ha chiamato in causa la propria assicurazione per essere manlevata dall'eventuale condanna.

La compagnia [REDACTED] s.p.a. ha eccepito l'inoperatività della polizza, invocando le clausole contrattuali che escludono la copertura assicurativa in caso di *“danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione su richiesta del committente”, “danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, salvo specifica inclusione su richiesta del committente” (art. 12, lett. J e L), nonché in caso di “danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscono conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dall'Assicurato o dai suoi preposti per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti comunque noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione”.*

Sulla base di tali disposizioni contrattuali, chiede l'accertamento della inoperatività della polizza.



L'assunto non può essere condiviso.

Invero, il tenore letterale delle clausole in esame impone di escludere che le stesse possano trovare applicazione nello specifico caso in esame, posto, anzitutto, che i danni lamentati ed accertati in capo alle attrici sono rappresentati da danni alla persona e non da danni a "cose", come invece recita l'art. 12.

Peraltro, nemmeno la clausola di cui all'art. 16 delle condizioni di polizza può trovare applicazione, facendo la stessa riferimento a fatti connessi ai soli danni che costituiscono conseguenza di fatti noti all'assicurato, per essere gli stessi avvenuti prima della sottoscrizione della polizza.

Tanto basta per ritenere le eccezioni sollevate dalla compagnia in sede di comparsa di costituzione e risposta infondate.

Ad abundantiam, si osserva che i danni lamentati e (come di seguito si dirà) accertati in capo alle attrici sono conseguenza di una serie di attività, connesse all'esecuzione dei lavori, del tutto eterogenee che non si sono esaurite nella (sola) produzione di vibrazioni o eventi franosi (peraltro in concreto verificatisi), ma che si sono caratterizzate per la produzione continua di rumori connessi all'uso di strumenti operativi ed al passaggio di mezzi, quotidiano e ininterrotto, in prossimità dell'abitazione delle attrici.

Di conseguenza, acclarata la responsabilità della società assicurata nella causazione dei danni oggetto di causa, la compagnia ██████████ s.p.a., va dichiarato l'obbligo di detta Compagnia e tenere indenne l'impresa assicurata di tutte le somme che la stessa sarà tenuta a pagare alle attrici a titolo di risarcimento del danno e di spese legali, secondo quanto previsto dall'art 1916 c.c.

5. Sul difetto di legittimazione passiva del Comune di Capo di Ponte

Con riferimento alla posizione del Comune di Capo di Ponte, va anzitutto esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva.



Il Comune ha, invero, preliminarmente sollevato tale rilievo sul presupposto che la responsabilità ad esso imputata si riferirebbe al cattivo od omesso esercizio di compiti spettanti al Sindaco, nella sua funzione di Ufficiale di Governo.

A fronte di tale rilievo la difesa delle attrici ha evidenziato di aver citato in giudizio il Sindaco “anche” (e non “esclusivamente”) nella sua veste di Ufficiale di Governo.

Nondimeno, ritiene il Tribunale che l’eccezione preliminare sia fondata.

Invero, dalla prospettazione delle attrici risulta evidente che la condotta che viene imputata come illecita a carico del Sindaco sia quella di non aver impedito, come avrebbe dovuto, la condotta illecita dell’impresa appaltatrice e di non aver assunto interventi che contemperassero le esigenze della realizzazione dell’opera pubblica con la tutela dei cittadini residenti nelle zone più prossime al cantiere adibito alla realizzazione della galleria oggetto di causa.

Sulla scorta degli esiti dell’istruttoria svolta, l’addebito di responsabilità mosso nei confronti dell’amministrazione locale può essere astrattamente condiviso, se solo si considera che il Comune, nella veste sopra indicata, è deputato alla tutela della pubblica incolumità e della salute dei propri cittadini, sia direttamente, sia indirettamente, attraverso il compimento di attività di controllo e di indirizzo dell’operato altrui.

Nel caso in esame, è indubbio che il Comune di Capo di Ponte abbia omesso di intervenire in modo idoneo a tutela dei cittadini residenti nei luoghi limitrofi al cantiere oggetto di causa, nei cui confronti conserva, a prescindere dalla titolarità o meno del tratto stradale interessato dai lavori, un dovere di protezione, tanto più in presenza di fatti lesivi di interessi costituzionalmente garantiti, quale è il diritto alla salute. E del resto, proprio in virtù di tale potere/dovere lo stesso Comune di Capo di Ponte ha pronunciato le ordinanze sopra richiamate, con le quali ha prima vietato e poi autorizzato l’utilizzo delle cariche esplosive.

È, tuttavia, emerso che la condotta omissiva dell’amministrazione comunale si è pure tradotta nel non aver dato seguito alle segnalazioni provenienti dai cittadini (che risultano provate dai documenti sopra



richiamati) con la sollecitazione dell'autorità competente alle rilevazioni sonore (ARPA), al fine di accertare la liceità o meno delle immissioni sonore provenienti dal cantiere. Come anzidetto, l'intervento del Comune si è, di fatto, sostanziato nella pronuncia delle ordinanze agli atti che, dapprima, vietavano l'utilizzo delle cariche esplosive e, in un secondo momento, autorizzavano nuovamente l'impiego delle stesse. Il tutto senza l'espletamento di alcuna congrua verifica in ordine alla potenzialità lesiva delle stesse in termini di tollerabilità da parte dei cittadini residenti nelle zone limitrofe, esclusivamente sulla scorta di valutazioni di opportunità e in un'ottica di accelerazione dei lavori.

Nondimeno, rileva questo giudice che la convocazione in giudizio del Sindaco, sia pure quale ufficiale di governo, non possa considerarsi corretta alla luce delle recenti affermazioni della giurisprudenza anche di legittimità. Sul punto, ha infatti chiarito la Suprema Corte che *“il potere di ordinanza spettante al Sindaco per l'emanazione dei provvedimenti contingibili ed urgenti a fini di pubblico interesse appartiene allo Stato, ancorché nel provvedimento siano coinvolti interessi locali, poiché il Sindaco agisce quale ufficiale del Governo. Ne consegue che, sia per le azioni risarcitorie, sia per le azioni di pagamento diverse, fondate su responsabilità per atto lecito, sussiste la legittimazione passiva dell'amministrazione statale competente (...)”* (anche recentemente, Cass. Civ. n. 5970/2019).

Invero, venendo in oggetto la responsabilità per violazioni delle norme poste a tutela della salute e della incolumità pubblica, legittimato passivo per tale domanda è l'Amministrazione Statale (nel caso in esame il Ministero dell'Interno, quale autorità apicale deputata alla tutela della Pubblica Sicurezza).

Per quanto osservato, la domanda proposta nei confronti del Comune di Capo di ponte va, pertanto, rigettata per difetto di legittimazione passiva.

Deve, di conseguenza, dichiararsi assorbita la domanda di garanzia svolta dal Comune di Capo di Ponte nei confronti della terza chiamata [REDACTED]

6. Sul danno



Una volta accertata la responsabilità concorrente della società appaltatrice e della committente, si procede alla liquidazione del danno non patrimoniale.

Con riferimento al *quantum*, vanno anzitutto prese in considerazione le risultanze della CTU medico – legale espletata dal dott. [REDACTED] sulla persona delle attrici. Ritiene il giudice di dover richiamare e condividere integralmente le conclusioni formulate dall'ausiliario, in quanto raggiunte all'esito di accurati rilievi, dello studio approfondito della documentazione prodotta dalle parti e, soprattutto, dell'esame obiettivo delle pazienti. Inoltre, la relazione peritale presenta perfetta coerenza fra premesse e conclusioni, non mostrando segni di contraddittorietà logica.

Ciò posto, con riferimento alle condizioni di salute dell'attrice [REDACTED] il CTU ha evidenziato che la stessa, già in epoca antecedente rispetto ai fatti oggetto di causa, era affetta da DPTS (disturbo da stress post-traumatico) e da disturbo d'ansia generalizzato e che *“contestualmente ai fatti ha presentato riacutizzazione della sintomatologia di base, di entità modicamente invalidante, per la durata di sei mesi dall'ottobre 2011 all'aprile 2011”*. In considerazione dei dati storico-circostanziali, di quanto emerso dall'esame della documentazione sanitaria e avuto riguardo all'attuale situazione clinica soggettivo-obiettiva, ha concluso ritenendo che *“La Sig.ra [REDACTED] in conseguenza dell'episodio per cui è causa ha presentato riacutizzazione della sintomatologia di base (...). Tale aggravamento è risultato di entità modicamente invalidante e (...) è durato sei mesi, dall'ottobre 2011 all'aprile 2011. Stante l'assoluta limitatezza della entità dell'aggravamento rispetto alla situazione preesistente e rispetto alle conseguenze che ha avuto sull'esistenza dell'interessata (p.e. non vi è stata interruzione della attività lavorativa), si ritiene che l'inabilità temporanea biologica durante il periodo di 180 (centottanta) giorni sia stata al 10%. Sulla scorta del rilievo delle menomazioni preesistenti e della valutazione psichiatrica effettuata si ritiene che non siano residuati postumi permanenti a tale lesione”*.



Esclusa l'esistenza, in capo all'attrice, di ogni danno biologico di natura permanente, il CTU ha, in ogni caso, riconosciuto la sussistenza dell'inabilità temporanea al 10% per un totale di giorni 180, corrispondenti al periodo di riacutizzazione della sintomatologia di base.

In merito all'attrice [REDACTED] il CTU, pur escludendo in capo alla stessa disturbi psichici di natura post-traumatica, ha rilevato una *“pregressa comprensibile e proporzionata reazione soggettiva fisiologica all'accaduto, risoltasi con un breve trattamento farmacologico, senza complicazioni di natura psicopatologica”*. Ha così quantificato il danno subito dall'attrice, in termini di inabilità temporanea al 10%, in giorni 20.

Infine, considerazioni pressoché analoghe sono state svolte dal consulente in relazione all'attrice [REDACTED] in capo alla quale ha escluso l'esistenza di disturbi psichici, pur riconoscendo lo sviluppo di un *“Disturbo d'Ansia transitorio che ha tratto giovamento dalla terapia medica effettuata e dal venir meno della noxa patogena con l'allontanamento dei lavori e non ha lasciato alcun reliquato permanente”*. Sulla scorta dell'esame della paziente, ha, dunque, quantificato il danno, in termini di inabilità temporanea al 10%, in giorni 60.

Alle attrici va, quindi, *in primis*, riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale (nella sua duplice componente di danno biologico e morale) in quanto complessiva menomazione dell'integrità psico-fisica della persona, in sé e per sé considerata e sofferenza immediatamente connessa alle lesioni, da porsi in relazione all'evento lesivo e da liquidarsi necessariamente in via equitativa.

In ordine alla quantificazione si osserva che questo Giudice, in armonia con la giurisprudenza di questo Tribunale, fa riferimento al calcolo tabellare proposto dal Tribunale di Milano a partire dall'anno 2009 (al quale anche le parti hanno fatto riferimento), che permette di determinare un'unica valutazione del pregiudizio globalmente riportato dalla danneggiata, coniugando i vantaggi di un calcolo rapido e di un risultato prevedibile con l'esigenza di mantenere una certa flessibilità del valore del punto e di evitare duplicazioni di risarcimento.



Nel caso concreto, quanto a [REDACTED] [REDACTED] avuto riguardo alle entità dell'inabilità temporanea sopra riportata, deve quantificarsi, sulla scorta delle tabelle dell'anno 2018, il danno non patrimoniale subito dalla stessa, in valori attuali, in € 1.800,00 (€ 10 x 180 giorni).

Su tale importo, devalutato alla data di inizio delle immissioni (12/01/2010) ed annualmente rivalutato, devono essere riconosciuti gli interessi nella misura legale maturati dalla data del fatto (inizio lavori) fino ad oggi. Con la conseguenza che il danno non patrimoniale subito da [REDACTED] [REDACTED] è pari ad € 1.978,57.

Al suddetto importo va poi aggiunto il ristoro del danno patrimoniale in termini di danno emergente, rappresentato, per la [REDACTED] dalle spese mediche rese necessarie a causa del danno sofferto per effetto delle immissioni rumorose. Esaminata la relativa documentazione, il CTU ha ritenuto congrue e necessarie, nonché regolarmente documentate con i ticket ospedalieri e con le fatture prodotte agli atti (ai docc. da 1 a 5 fascicolo parte attrice), le spese dedotte dall'attrice (pur commettendo un errore di calcolo nel conteggio finale). Trattasi, più precisamente, dei costi che la Ruggeri ha sostenuto per le visite psichiatriche di controllo del 24/02/2011 e dell'8/04/2011 (€ 17,90 x 2) e per le visite specialistiche del 17/11/2010 e del 23/12/2010 (€ 100,00 x 2), nonché per l'acquisto dei farmaci prescritti (€ 14,92).

Il danno patrimoniale da spese mediche sostenute dall'attrice Ruggeri Elda ammonta, quindi, ad € 250,72.

Quanto a [REDACTED] [REDACTED] avuto riguardo dell'entità del danno riscontrato in capo all'attrice, deve quantificarsi, sulla scorta delle tabelle dell'anno 2018, il danno non patrimoniale subito dalla stessa, in valori attuali, in € 200,00 (€ 10 x 20 giorni).

Su tale importo, devalutato alla data di inizio delle immissioni (12/01/2010) ed annualmente rivalutato, devono essere riconosciuti gli interessi nella misura legale maturati dalla data del fatto fino ad oggi. Con la conseguenza che il danno non patrimoniale subito da [REDACTED] [REDACTED] è pari ad € 219,83.



Al suddetto importo va aggiunto il ristoro del danno patrimoniale in termini di danno emergente, rappresentato, per [REDACTED] dalle spese mediche rese necessarie a causa del danno sofferto per effetto delle immissioni rumorose. Esaminata la relativa documentazione, il CTU ha ritenuto congrue e necessarie, nonché regolarmente documentate con lo scontrino fiscale e la fattura prodotti agli atti (ai docc. 6 e 7 fascicolo parte attrice), le spese dedotte dall'attrice. Trattasi, più precisamente, dei costi che la [REDACTED] ha sostenuto per la visita specialistica del 17/11/2010 (€ 100,00), nonché per l'acquisto dei farmaci prescritti (€ 9,91).

Il danno patrimoniale da spese mediche sostenute dall'attrice ammonta, quindi, ad € 109,91.

Quanto, infine, a [REDACTED] avuto riguardo dell'entità del danno riscontrato in capo all'attrice, deve quantificarsi, sulla scorta delle tabelle dell'anno 2018, il danno non patrimoniale subito dalla stessa, in valori attuali, in € 600 (€ 10 x 60 giorni).

Su tale importo, devalutato alla data di inizio delle immissioni (12/01/2010) ed annualmente rivalutato, devono essere riconosciuti gli interessi nella misura legale maturati dalla data del fatto fino ad oggi. Con la conseguenza che il danno non patrimoniale subito da [REDACTED] è pari ad € 659,52.

Al suddetto importo va aggiunto il ristoro del danno patrimoniale in termini di danno emergente, rappresentato, per [REDACTED] dalle spese mediche rese necessarie a causa del danno sofferto per effetto delle immissioni rumorose. Esaminata la relativa documentazione, il CTU ha ritenuto congrue e necessarie, nonché regolarmente documentate con i ticket ospedalieri e con le fatture prodotte agli atti (ai docc. da 8 a 12 fascicolo parte attrice), le spese dedotte dall'attrice (pur commettendo un errore di calcolo nel conteggio finale). Trattasi, più precisamente, dei costi che la [REDACTED] ha sostenuto per le visite psichiatriche di controllo dell'8/02/2011 e del 18/04/2011 (€ 17,90 x 2) e per le visite specialistiche del 17/11/2010 e del 23/12/2010 (€ 100,00 x 2), nonché per l'acquisto dei farmaci prescritti (€ 26,00).

Il danno patrimoniale da spese mediche sostenute dall'attrice ammonta, quindi, ad € 261,80.

Alle attrici deve essere poi riconosciuta la componente del danno esistenziale.



Trattasi di una voce descrittiva della più ampia categoria del danno non patrimoniale (non già di una autonoma categoria di danno) liquidabile, autonomamente, in presenza di domanda risarcitoria di detto danno, ed in presenza di situazioni di pregiudizio che coinvolga aspetti delle normali abitudini di vita, della tranquillità della vita domestica e degli assetti relazionali propri della vittima, con evidenti ripercussioni nell'ambito familiare, lavorativo e sociale, indipendentemente da un pregiudizio all'integrità psico-fisica.

Venendo alla specifica situazione in esame, con riguardo al disagio conseguente ad immissioni di rumore, va, infatti, richiamato l'orientamento giurisprudenziale che afferma che *“in tema di immissione rumorose, il danno alla salute non può ritenersi sussistente in re ipsa. Tuttavia, l'assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo”* (Cass. Sez. Unite n. 2611/2007).

Questo Giudice intende, pertanto, dare continuità all'orientamento già da tempo espresso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, e confermato da questo Tribunale, secondo il quale il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti (ex art. 2 e art. 14 Cost.), la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi a seguito della cd. comunitarizzazione della Cedu (sul punto si veda, *ex multis*, Cass. n. 20927/2015; Cass n. 26899/2014).



Sulla scorta di tali principi, va affermata in capo alle attrici l'esistenza di un pregiudizio alla libera e normale esplicazione della personalità ed alla qualità della vita, riconducibili alle immissioni sonore provenienti dal cantiere oggetto di causa secondo le modalità accertate in sede di istruttoria.

Il pregiudizio non patrimoniale sofferto dalle attrici a titolo di danno esistenziale può, quindi, essere liquidato in via equitativa, valorizzando un ristoro per equivalente da determinarsi per ciascuna attrice nei termini che seguono:

- € 25,00 al giorno per i primi quattro mesi di cantiere (gennaio, febbraio, marzo e aprile 2010), per un totale di € 3.000,00, importo da reputarsi congruo alla luce dell'iniziale maggiore distanza del cantiere e della corrispondenza di tale periodo con la stagione invernale, che consente di presumere che le finestre delle abitazioni fossero mantenute normalmente serrate;

- € 50,00 al giorno per i successivi cinque mesi (maggio, giugno, luglio, settembre e ottobre 2010), escluso il mese di agosto, poiché, in assenza di allegazioni di segno opposto, può ragionevolmente presumersi che i lavori siano rimasti sospesi, per un totale di € 7.500,00;

- € 50,00 al giorno per il periodo di durata del cantiere a cielo aperto (novembre e dicembre 2010, gennaio e metà febbraio 2011), per un totale di € 5.250,00, somma da reputarsi congrua attesa la stretta vicinanza con l'abitazione attorea;

- € 50,00 al giorno per il periodo di impiego, da parte della società appaltatrice, delle cariche esplosive, per un totale di € 4.500. Detto periodo, in assenza di allegazioni circa la durata effettiva di percezione delle immissioni causate dagli esplosivi, deve essere circoscritto, approssimativamente, ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2011 (escluso il mese di agosto), atteso che in data 25/07/2011 (doc. 25 fascicolo parte attrice) il Comune di Capo di Ponte autorizzava la prosecuzione dei lavori anche attraverso l'impiego del martello demolitore e dell'esplosivo per i lavori di profilatura della galleria lungo tutto il tratto contraddistinto dal colore verde nella planimetria prodotta dalla convenuta [REDACTED] sub doc. 3. Con riferimento, invece, al tratto contraddistinto dal colore azzurro, in difetto di prova circa la percezione, da parte delle attrici, dei rumori derivanti dall'impiego delle cariche esplosive, come



autorizzate dalla successiva ordinanza comunale del 28/11/2011, deve ritenersi che la distanza dall'abitazione attorea fosse idonea ad assicurarne la tollerabilità.

In definitiva, le attrici hanno diritto al riconoscimento delle seguenti somme:

██████████ ██████████ € 22.479,29 (di cui € 1.978,57 a titolo di risarcimento del danno da inabilità temporanea; € 250,72 per spese mediche sostenute; € 20.250,00 a titolo di risarcimento del danno esistenziale);

██████████ ██████████ € 20.579,74 (di cui € 219,83 a titolo di risarcimento del danno da inabilità temporanea; € 109,91 per spese mediche sostenute; € 20.250,00 a titolo di risarcimento del danno esistenziale);

██████████ ██████████ € 21.171,32 (di cui € 659,52 a titolo di risarcimento del danno da inabilità temporanea; € 261,80 per spese mediche sostenute; € 20.250,00 a titolo di risarcimento del danno esistenziale).

I convenuti ██████████ Scarl e ANAS Spa devono quindi essere condannati al pagamento in via solidale delle suddette somme in favore delle attrici, a titolo di risarcimento del danno.

7. Sulle spese

In merito al regolamento delle spese si osserva quanto segue.

Le attrici sono risultate vittoriose nei confronti delle società convenute ██████████ s.c.a.r.l. e Anas s.p.a, sia pure per un importo diverso da quello oggetto di conclusioni. Pertanto, le società convenute soccombenti devono essere condannate a rifondere, in via solidale, le spese di lite nella misura che si liquida in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di valore corrispondente all'ammontare del danno giudizialmente accertato, escluso l'aumento ex art. 4 T.P. attesa l'identità delle domande proposte dalle attrici.

La compagnia assicuratrice ██████████ ██████████ s.p.a. deve essere condannata a rifondere le spese di lite sostenute dalla sua assicurata, che, pure, si liquidano in dispositivo, attesa la soccombenza.



Quanto al rapporto processuale tra parte attrice e Comune di Capo di Ponte convenuto, le considerazioni esposte in motivazione circa i potenziali profili di responsabilità dell'amministrazione comunale consentono di ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.

Per le medesime ragioni, vanno dichiarate interamente compensate le spese di lite fra il Comune convenuto e la sua compagnia assicuratrice [REDACTED]

Da ultimo, le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico delle convenute soccombenti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:

dichiara il difetto di legittimazione passiva in capo al Comune di Capo di Ponte convenuto;

accoglie la domanda delle attrici nei confronti degli altri convenuti e, per l'effetto, condanna le società

[REDACTED] s.c.a.r.l. e Anas s.p.a., in solido fra loro, al pagamento in favore di [REDACTED]

[REDACTED] a titolo di risarcimento del danno, delle seguenti somme, oltre interessi legali come esposto in motivazione:

[REDACTED] 22.479,29;

[REDACTED] € 20.579,74;

[REDACTED] € 21.171,32;

condanna la terza chiamata [REDACTED] s.p.a. a tenere indenne la chiamante [REDACTED] s.c.a.r.l. delle somme che è tenuta a pagare in favore delle attrici a titolo di risarcimento del danno e di spese legali in forza della presente sentenza;

dichiara interamente assorbita la domanda di manleva proposta dal Comune di Capo di Ponte nei confronti della terza chiamata [REDACTED]



condanna le convenute [REDACTED] s.c.a.r.l. e Anas s.p.a. in solido fra loro a rifondere alle attrici le spese di lite che liquida in € 670,58 per spese, € 13.430 per compensi, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge;

condanna la terza chiamata [REDACTED] s.p.a. a rifondere alla [REDACTED] s.c.a.r.l. le spese di lite sostenute che liquida in complessivi € 9.500, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge;

dichiara interamente compensate le spese di lite fra le attrici ed il comune di Capo di Ponte convenuto;

dichiara interamente compensate le spese di lite fra il Comune di Capo di Ponte e la terza chiamata

[REDACTED]

pone definitivamente a carico delle convenute [REDACTED] s.c.a.r.l. e Anas s.p.a., in solido per l'intero verso il CTU ed in pari misura nei rapporti interni, le spese di CTU come liquidate in istruttoria.

Brescia, 7 giugno 2019.

Il giudice monocratico

Carla D'Ambrosio

“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”

